42. Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione. 1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento [178 comma 1, lett. a)].

2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

43. Sostituzione del giudice astenuto o ricusato. 1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11 [disp. att. 1][1].

[1] V. art. 10 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

44. Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione. 1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione [41], la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.

CAPO VIII
RIMESSIONE DEL PROCESSO

45. Casi di rimessione. 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato [60, 61], rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11[1].

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 7 novembre 2002, n. 248. Le nuove norme si applicano anche ai processi in corso, e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della L. 7 novembre 2002, n. 248 cit., conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3.

Giurisprudenza delle Sezioni unite:

L'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii". Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (S.U., 28 gennaio 2003, dep. 26 marzo 2003, n. 13687 - Berlusconi e altri, in *M. Uff.*, n. 223638).

Il legittimo sospetto consiste nel ragionevole dubbio che la gravità della situazione locale possa portare il giudice a non essere comunque imparziale, dovendosi intendere per imparzialità l'indifferenza del giudice rispetto all'esito del processo. Peraltro, stante il carattere eccezionale dell'istituto della rimessione, è necessario che la gravità della situazione locale sia tale, per la sua abnormità e consistenza, da non poter essere interpretata se non nel senso del pericolo concreto della non imparzialità del giudice (S.U., 28 gennaio 2003, dep. 26 marzo 2003, n. 13687 - Berlusconi e altri, in *M. Uff.*, n. 223637).

È irrilevante, ai fini della rimessione del processo ai sensi degli artt. 45 e ss. c.p.p. la grave situazione locale coeva alla fase procedimentale o addirittura anteriore ad essa, in quanto, in quel momento, il processo da rimettere eventualmente ad altra sede

non esiste ancora (S.U., 28 gennaio 2003, dep. 26 marzo 2003, n. 13687 - Berlusconi e altri, in *M. Uff.*, n. 223643).

Gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, quando censurabili, possono costituire presupposto per la rimessione del processo a norma degli artt. 45 e ss. c.p.p. purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano ovvero abbiano dato causa a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo (S.U., 28 gennaio 2003, dep. 26 marzo 2003, n. 13687 - Berlusconi e altri, in *M. Uff.*, n. 223642).

46. Richiesta di rimessione. 1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.

2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale [122].

3. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.

4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta [49 comma 2, 173].

Giurisprudenza delle Sezioni unite:

L'onere di notificare l'atto alle altre parti, che l'art. 46, comma primo, c.p.p. pone a carico di chi abbia presentato richiesta di rimessione del processo, non viene meno per il semplice fatto che il giudice, cui l'istanza sia stata presentata, abbia irritualmente provveduto su di essa; la parte che intenda insistere nella richiesta coltivando le previste impugnazioni, pertanto, deve comunque curare, a pena di inammissibilità, il rigoroso formale adempimento della notifica dell'istanza alle altre parti entro sette giorni dal suo deposito in cancelleria (S.U., 12 maggio 1995, dep. 16 giugno 1995, n. 6925 - Romanelli, in *M. Uff.*, n. 201300).

47. Effetti della richiesta. 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza [48] che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo [18 comma 1, lett. b)].

2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.

3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti [392, 467, 554].

4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304[1].

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 2, L. 7 novembre 2002, n. 248. Le nuove norme si applicano anche ai processi in corso, e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della L. 7 novembre 2002, n. 248 cit., conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3.

Giurisprudenza delle Sezioni unite:

In tema di rimessione, l'istanza di sospensione del processo di merito presentata, ai sensi dell'art. 47, comma 1, c.p.p. alla Corte di cassazione va

trattata e decisa con procedura "de plano" e non con quella camerale, in considerazione della natura cautelare del provvedimento richiesto, diretto a paralizzare con urgenza il pregiudizio, imminente e irreparabile, che potrebbe derivare dall'illegittima prosecuzione del processo principale in costanza del predetto procedimento incidentale (S.U., 27 marzo 2003, dep. 27 marzo 2003, n. 14451 - Previti, in *M. Uff.*, n. 223632).

In tema di rimessione del processo, il momento nel quale interviene l'ordinanza della Corte di cassazione che decide sulla relativa istanza coincide con quello nel quale la deliberazione collegiale è assunta e resa nota mediante la comunicazione del dispositivo e non con quello del deposito della motivazione (S.U., 27 marzo 2003, dep. 27 marzo 2003, n. 14451 - Previti, in *M. Uff.*, n. 223633).

Qualora il giudice, cui sia stata presentata richiesta di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 c.p.p. abbia irritualmente provveduto a dichiararne l'inammissibilità, la Corte di cassazione, annullata l'ordinanza impugnata, può decidere direttamente nel merito dell'istanza, in applicazione del principio generale, desumibile dagli artt. 620, lett. i), e 621 c.p.p. secondo il quale, nel caso in cui altro giudice abbia pronunciato in materia di sua competenza la Corte procede all'annullamento senza rinvio e ritiene il giudizio (S.U., 12 maggio 1995, dep. 16 giugno 1995, n. 6925 - Romanelli, in *M. Uff.*, n. 201302).

Il giudice al quale sia stata presentata richiesta di rimessione del processo, ai sensi degli artt. 45 e 46 c.p.p. non può, perché funzionalmente incompetente, adottare pronuncia alcuna in relazione alla richiesta medesima, ma deve limitarsi a trasmetterla immediatamente alla Corte di cassazione, astenendosi dall'emettere la sentenza fino a che non sia intervenuta la relativa decisione: e ciò anche nelle ipotesi in cui l'inammissibilità o l'infondatezza della istanza siano rilevabili "ictu oculi"; i suddetti obblighi del giudice, tuttavia, presuppongono l'esistenza di un atto avente i caratteri propri della richiesta di rimessione nei termini precisati dall'art. 45 c.p.p., con la conseguenza che non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 46, terzo comma, e 47, primo comma, c.p.p. che li prevedono, qualora l'atto presentato sia privo della prescritta motivazione o provenga da soggetto non legittimato - quale, ad esempio, la parte civile - , e con l'ulteriore conseguenza che, non potendo esso qualificarsi per quello che vorrebbe essere, al giudice è consentito constatarne la non corrispondenza al tipo previsto dalla legge (S.U., 12 maggio 1995, dep. 16 giugno 1995, n. 6925 - Romanelli, in *M. Uff.*, n. 201303).

La sentenza pronunciata in violazione del divieto posto dall'art. 47, comma primo, c.p.p. che inibisce al giudice di definire il giudizio finché non sia intervenuta l'ordinanza della Corte di cassazione che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione del processo, è nulla solo nel caso in cui la Corte medesima abbia accolto l'istanza, mentre conserva piena validità tutte le volte che essa sia dichiarata inammissibile o rigettata: il predetto divieto, infatti, integra un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare la sentenza e condizionato alla decisione della Corte di cassazione dichiarativa della sussistenza delle condizioni per la rimessione del processo ad altro giudice, e quindi della competenza, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della sentenza irritualmente adottata avviene "secundum eventum" (S.U., 12 maggio 1995, dep. 16 giugno 1995, n. 6925 - Romanelli, in *M. Uff.*, n. 201301).

48. Decisione. 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.

3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.

4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-*bis*, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta[1].

6-*bis*. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente[2] [3].

[1] Comma così modificato dall'art. 1, comma 59, L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrono dal 3 agosto 2017). Il testo previgente disponeva: *6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.*

[2] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 59, L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrono dal 3 agosto 2017).

[3] Articolo cosi sostituito dall'art. 1, L. 7 novembre 2002, n. 248. Le nuove norme si applicano anche ai processi in corso, e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della L. 248/2002 cit., conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3.

Giurisprudenza delle Sezioni unite:

Le questioni di competenza per territorio non possono trovare ingresso nel procedimento incidentale di rimessione dinanzi alla Corte di Cassazione, che, in tale sede, è unicamente investita del problema di sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per lo spostamento del processo ad altro giudice (S.U., 28 gennaio 2003, dep. 26 marzo 2003, n. 13687 - Berlusconi e altri, in *M. Uff.*, n. 223634).

49. Nuova richiesta di rimessione. 1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione [48] non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.

3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta[1].

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 4, L. 7 novembre 2002, n. 248. Le nuove norme si applicano anche ai processi in corso, e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della L. 7 novembre 2002, n. 248 cit., conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3.

TITOLO II
PUBBLICO MINISTERO

50. Azione penale. 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale [112 Cost., 326, 358, 405, disp. coord. 231] quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione [408, 554; disp. att. 125, 231].

2. Quando non è necessaria la querela [336-340], la richiesta [344], l'istanza [341] o l'autorizzazione a procedere [343], l'azione penale è esercitata di ufficio.

3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge [3 comma 2, 41, 47, 70, 71, 344][1].

[1] V. art. 2 D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106; art. 8, comma 6, D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito in L. 15 maggio 1991, n. 154; artt. 67 ss. L. 30 dicembre 1991, n. 413; art. 2 D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23; art.

11 L. 15 dicembre 1990, n. 386; art. 28 L. 8 agosto 1995, n. 332; art. 45 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 380.

Giurisprudenza delle Sezioni unite:

I provvedimenti del p.m., in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono né qualificabili come abnormi, né impugnabili, quantunque illegittimi (S.U., 11 luglio 2001, dep. 24 settembre 2001, n. 34536 - P.G. in proc. Chirico, in *M. Uff.*, n. 219598).

In tema di reati in materia di edilizia e urbanistica, la sospensione dei procedimenti penali e della prescrizione di cui ai dd.ll. 26 luglio 1994, n. 648, 27 settembre 1994, n. 551 e 25 novembre 1994, n. 649 convertiti in legge, costituisce un effetto irreversibile dei predetti decreti, sicché, una volta intervenuta, opera in maniera definitiva sul computo del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 159 c.p. (S.U., 3 dicembre 1996, dep. 13 febbraio 1997, n. 1282 - Selitto, in *M. Uff.*, n. 206849).

La sospensione dell'azione penale relativa a reati edilizi fino a che non siano esaurite le procedure amministrative di sanatoria è imposta dalla legge (art. 22 1. 28 febbraio 1985, n. 47) e pertanto il provvedimento del giudice che la dispone ha natura dichiarativa; la sospensione del procedimento penale in pendenza di un giudizio amministrativo sulla concessione in sanatoria, ritenuto pregiudiziale, ha viceversa carattere discrezionale (S.U., 27 marzo 1992, dep. 7 aprile 1992, n. 4154, Passerotti, in *M. Uff.*, n. 190245).

51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale[1]. 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale[2];

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione [372, 412, 413], le funzioni previste dal comma 1 lettera *a)* sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-*bis* sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia[3].

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I [disp. att. 238].

3-*bis*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a)* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente[4].

3-*ter*. Nei casi previsti dal comma 3-*bis*, e dai commi 3-*quater* e 3-*quinquies* se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente[5].

3-*quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni in-

dicate nel comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente[6].

3-*quinquies*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-*bis*, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 600-*quinquies*, 609-*undecies*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*bis*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 640-*ter* e 640-*quinquies* del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente[7].

[1] Rubrica così modificata dall'art. 3 D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito in L. 20 gennaio 1992, n. 8.

[2] Lettera così modificata dall'art. 175 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito in L. 20 gennaio 1992, n. 8.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito in L. 20 gennaio 1992, n. 8, poi modificato prima dall'art. 15 L. 23 luglio 2009, n. 99, poi dall'art. 11, L. 13 agosto 2010, n. 136, dall'art. 5 L. 1 ottobre 2012, n. 172, dall'art. 2 L. 23 febbraio 2015, n. 19 e, infine, dall'art. 18, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in L. 13 aprile 2017, n. 46.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3 D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito in L. 20 gennaio 1992, n. 8 e poi così modificato dall'art. 2 D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125.

[6] Comma aggiunto dall'art. 10-bis D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito in L. 15 dicembre 2001, n. 438 e poi così modificato dall'art. 2 D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125.

[7] Comma aggiunto dall'art. 11 L. 18 marzo 2008, n. 48 (le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del presente codice successivamente alla data di entrata in vigore della citata L. 18 marzo 2008, n. 48) e poi così modificato dall'art. 5 L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Giurisprudenza delle Sezioni unite:

Poiché il diritto di proporre ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse dal tribunale in sede di appello o di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali spetta sia al pubblico ministero presso il predetto tribunale, sia a quello che ha chiesto l'applicazione della misura, nei procedimenti per uno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., in cui la competenza ad esercitare le funzioni di p.m. nelle indagini preliminari e a richiedere, quindi, le misure coercitive spetta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente; detto tribunale ha competenza esclusiva alla cognizione del riesame e dell'appello *de libertate*, sicché legittimato al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 311 c.p.p., è solo l'organo del p.m. individuato come sopra, e non anche quello del p.m. presso il giudice territorialmente competente a conoscere il reato, a nulla rilevando che quest'ultimo sia stato designato a svolgere le funzioni di pubblico ministero nel dibattimento a norma dell'art. 51, comma 3 ter c.p.p. (S.U., 19 gennaio 2000, dep. 29 febbraio 2000, n. 3 - P.M. in proc. Zurlo, in *M. Uff.*, n. 215213).

Quando il riesame o l'appello in materia di misure cautelari hanno ad oggetto provvedimenti di organi giudiziari diversi da quelli esistenti presso il cosiddetto tribunale della libertà, è legittimato a partecipare al procedimento camerale il procuratore della Repubblica presso il tribunale e non quello presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (S.U., 31 maggio 1991, dep. 24 luglio 1991, n. 8 - Proc. Rep. circ. Matera in proc. Faraco, in *M. Uff.*, n. 187859).

52. Astensione. 1. Il magistrato del pubblico ministero [Cost. 107, comma 4] ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza [36, comma 1, lett. h)].

2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale[1].

3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione[2].

4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione

del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'articolo 11[1].

[1] Comma così modificato dall'art. 176 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
[2] Comma così sostituito dall'art. 176 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

53. Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione. 1. Nell'udienza [127, 391, 401, 419 ss., 441, 447, 470 ss. 568 ss. 666, 678, 704, 724], il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.

2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere *a), b), d), e)*. Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere *a) b) d) e)* il procuratore generale presso la corte di appello designa per l'udienza un magistrato appartenente al suo ufficio [372 lett. b); disp. att. 3].

Giurisprudenza delle Sezioni unite:
In tema di delega conferita dal procuratore della Repubblica al vice procuratore onorario e al magistrato ordinario in tirocinio per lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero, devono considerarsi come non apposte le condizioni o le restrizioni non previste dalla legge ivi eventualmente inserite, delle quali, quindi, il giudice non deve tenere alcun conto (S.U., 24 febbraio 2011, dep. 6 aprile 2011, n. 13716 - Fatihi, in *M. Uff.*, n. 249302).

54. Contrasti negativi tra pubblici ministeri[1]. 1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza [4-16] di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni [51], trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati [disp. att. 4, 118-*bis*].

3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

3-*bis*. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri[2].

[1] Rubrica così modificata dall'art. 8 D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
[2] Comma aggiunto dall'art. 8 D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

54-*bis*. Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero. 1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale si procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga ad un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte

le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.

4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri[1].

[1] Articolo aggiunto dall'art. 2 D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito in L. 20 gennaio 1992, n. 8.

54-*ter*. Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata. 1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-*bis* riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, se la decisione spetta al procuratore generale presso la corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo [371-bis]; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati[1].

[1] Comma così modificato dall'art. 9 D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito in L. 17 aprile 2015, n. 43.
[2] Articolo aggiunto dall'art. 2 D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito in L. 20 gennaio 1992, n. 8.

54-*quater*. Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero. 1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.

2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.

3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater*, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-*ter*[1].

4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.

5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge[2].

[1] Comma così modificato dall'art. 9 D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito in L. 17 aprile 2015, n. 43.
[2] Articolo aggiunto dall'art. 12 L. 16 dicembre 1999, n. 479.

TITOLO III
POLIZIA GIUDIZIARIA

55. Funzioni della polizia giudiziaria. 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova [348] e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale [347-357].

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata [131, 348, comma 3, 370, 378, disp. att. 77] dall'autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria [57, 383][1].

[1] V. artt. 11, 12, 13, 20 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Giurisprudenza delle Sezioni unite:

L'art. 55 c.p.p., nello stabilire che la polizia giudiziaria ha la funzione di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, non attribuisce ad essa un autonomo potere di sequestro da esercitare anche al di fuori dei casi espressamente previsti dal c.p.p., ma si limita ad indicare le funzioni della polizia giudiziaria, mentre gli strumenti per svolgerle sono quelli previsti dalle altre norme del codice stesso che, prima delle modifiche introdotte con d.l. 14 gennaio 1991 n. 12, non attribuiva alla polizia il potere di eseguire sequestri preventivi. Solo a seguito del detto Decreto legislativo che ha aggiunto all'art. 321 c.p.p. il comma terzo bis il sequestro preventivo può essere eseguito dalla polizia giudiziaria unicamente in caso di urgenza e deve essere convalidato dal giudice (S.U., 18 giugno 1991, dep. 24 luglio 1991, n. 9 - Caltabiano, in *M. Uff.*, n. 187857).

56. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria. 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria [58, 59]:

a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge [disp. att. 12][1];

b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria [disp. att. 5];

c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria [55-59, 347-357] appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

[1] V. art. 17 L. 1 aprile 1981, n. 121; art. 12, commi 1-5, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203; art. 8 D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in L. 15 marzo 1991, n. 82; D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito in L. 30 dicembre 1991, n. 410.

57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità[1];

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria [55, comma 3]:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'ammi-

nistrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia le guardie forestali e nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

[1] V. L. 15 dicembre 1999, n. 395.

58. Disponibilità della polizia giudiziaria. 1. Ogni procura della Repubblica dispone [327] della rispettiva sezione [56]; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto [disp. att. 9].

2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.

3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria [56][1].

[1] V. art. 12, commi 4 e 5, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203; art. 8 D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in L. 15 marzo 1991, n. 82.

59. Subordinazione della polizia giudiziaria. 1. Le sezioni di polizia giudiziaria [56] dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.

2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1 [disp. att. 5-20][1].

[1] Comma così modificato dall'art. 17, comma 3, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155.

TITOLO IV
IMPUTATO

60. Assunzione della qualità di imputato. 1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio [416], di giudizio immediato [453], di decreto penale di condanna [459], di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo [449, 566][1].

2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere [425, 129 comma 2], sia divenuta irrevocabile [648] la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna [463 comma 1, 650].

3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca [434 ss.] della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione [629 ss.] del processo.

[1] Comma così modificato dall'art. 47 L. 16 dicembre 1999, n. 479.

61. Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato. 1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla

persona sottoposta alle indagini preliminari [347 ss., 551 ss.].

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

62. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato. 1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza [195, 228 comma 3].

2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori[1].

[1] Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

Giurisprudenza delle Sezioni unite:

Le dichiarazioni rese dal venditore di sostanze stupefacenti all'agente di polizia giudiziaria, che funga da simulato acquirente di sostanze stupefacenti nella veste di agente provocatore, devono essere collocate all'interno del procedimento, poiché costui deve considerarsi di fatto indagato non appena si stabilisce il contatto con l'apparente acquirente. Tuttavia ad esse non si applica il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p. Non può trovare neanche applicazione il limite di utilizzabilità previsto dal comma 2 dell'art. 63 c.p.p. poiché non si tratta di dichiarazioni rese nel corso di un esame o di assunzione di informazioni in senso proprio (S.U., 9 ottobre 1996, dep. 13 febbraio 1997, n. 1282 - Carpanelli ed altri, in *M. Uff.*, n. 206846).

63. Dichiarazioni indizianti. 1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata [60] ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni [351, 362] dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore [96-97]. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese [191].

2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato [60] o di persona sottoposta alle indagini [61], le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate [191].

Giurisprudenza delle Sezioni unite:
Cfr. art. 62.

In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (S.U., 25 febbraio 2010, dep. 21 aprile 2010, n. 15208 - Mills, in *M. Uff.*, n. 246584).

La sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante (S.U., 23 aprile 2009, dep. 10 giugno 2009, n. 23868 - Fruci, in *M. Uff.*, n. 243417).

L'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale: ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste (S.U., 22 febbraio 2007, dep. 5 giugno 2007, n. 21832 - Morea, in *M. Uff.*, n.236370).

64. Regole generali per l'interrogatorio. 1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare [284, 285, 286] o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio [294, 350, 375, 388, 391], salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze [188, 474, disp. att. 22].

2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a